

## PROCEDURA WHISTLEBLOWING

**STATO DELLE REVISIONI**

REVISIONE	OGGETTO	DATA	APPROVAZIONE
0	Prima emissione	11/12/2023	Amministratore Unico
1	Aggiornamento per: - Integrazione nuovi riferimenti dei canali di comunicazione informatica	06/03/2024	Amministratore Unico

Sommario

1.	Scopo .....	3
2.	Validità e comunicazione.....	3
3.	Destinatari .....	3
4.	Oggetto delle segnalazioni .....	4
5.	Gestore delle segnalazioni.....	4
6.	Modalità di presentazione delle segnalazioni e canali di comunicazione .....	4
7.	Gestione dei dati .....	6
8.	Gestione della segnalazione .....	6
9.	Contenuto della segnalazione .....	7
10.	Piattaforma web dedicata alle segnalazioni e modalità di interlocuzione con il segnalante .....	7
11.	Verifica della fondatezza della segnalazione.....	7
12.	Attività istruttoria .....	8
13.	Condizioni di tutela riservatezza e non ritorsione.....	8
14.	Tutela della riservatezza .....	9
15.	Tutela dalle ritorsioni .....	10
16.	Responsabilità del segnalante .....	10
17.	Limitazione di responsabilità .....	11
18.	Gestione dei dati personali.....	11

## 1. Scopo

La società BITUX S.P.A. ha adottato un Modello Organizzativo di cui al d.lgs 231/01, occupa attualmente, in media, oltre cinquanta dipendenti e, pertanto, rientra nei soggetti che ai sensi del d.lgs. 24/2023 sono obbligati ad adottare un sistema di segnalazione degli illeciti.

La presente procedura attua quanto previsto dal d.lgs. 24/2023 e dall'art. 6 comma 2-bis del d.lgs. 231/01 e disciplina le modalità di segnalazione di illeciti e le misure di tutela segnalante.

Con la presente procedura sono identificati i canali di comunicazione, il gestore delle segnalazioni, le modalità di utilizzo della piattaforma informatica di segnalazione e le regole di applicazione del d.lgs. 24/2023.

## 2. Validità e comunicazione

- 2.1 La presente procedura rimane valida fino ad eventuale modifica o revoca.
- 2.2 La procedura è diffusa ai destinatari interni ed esterni mediante affissione in bacheca e pubblicazione sul sito internet [www.bituxspa.it](http://www.bituxspa.it).

## 3. Destinatari

- 3.1 La presente procedura disciplina le modalità di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni, anche per quanto possibile se effettuate in forma anonima o confidenziale, relative alle violazioni del Modello Organizzativo, del d.lgs. 231/01 e/o a condotte illecite di violazioni di normative che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. n. 24/2023 o degli atti nazionali attuativi di quelli dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva 2019/1937 relativi ai settori richiamati dal d.lgs. 24/2023.
- 3.2 Sono destinatari della procedura:
  - ✓ I lavoratori subordinati della società, intesi quali: i lavoratori subordinati (sia lavoratori full-time che part-time), i lavoratori a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, i lavoratori somministrati, gli apprendisti, i lavoratori con contratto di lavoro accessorio e i lavoratori che eseguono prestazioni occasionali;
  - ✓ I lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi e coloro che prestano attività con contratto d'opera;
  - ✓ I lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società e che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  - ✓ Gli agenti, rappresentanti commerciali e altri soggetti che abbiano con la società un rapporto di prestazione continuativa;
  - ✓ I liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
  - ✓ I volontari e tirocinanti che svolgono la propria attività presso la Società (anche non retribuiti);
  - ✓ I soci;
  - ✓ Le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, presso la società (Amministratori, componenti del Collegio Sindacale, componenti dell'Organismo di Vigilanza, agenti o procuratori con rappresentanza, ecc.).
- 3.3 La procedura si applica ai destinatari anche se il rapporto giuridico non è ancora iniziato e le informazioni relative alla violazione sono state acquisite in fase di selezione o nelle fasi precontrattuali, durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto /giuridico, purché le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel contesto lavorativo.
- 3.4 La protezione prevista dalla procedura si applica altresì a:
  - ✓ Facilitatori;
  - ✓ Enti (società, associazioni, imprese ecc.) di proprietà del Segnalante sia in via esclusiva sia in via partecipata purché la partecipazione non sia minoritaria;
  - ✓ Colleghi che col Segnalante hanno uno stabile legame affettivo o sono parenti entro il quarto grado o che hanno col segnalante un rapporto abituale e corrente.

#### 4. Oggetto delle segnalazioni

- 4.1 Formano oggetto di segnalazione **solo ed esclusivamente** i comportamenti o i sospetti comportamenti anche solo potenzialmente rilevanti che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società e che:
- A. Ai sensi del d.lgs. 231/01 costituiscono fatti non conformi al Modello Organizzativo o al d.lgs. 231/01, di cui si abbia conoscenza nel contesto lavorativo in occasione o a causa dello svolgimento delle proprie mansioni o del rapporto di collaborazione;
  - B. Consistono in violazioni di normative, nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. n. 24/2023 o degli atti nazionali attuativi di quelli dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva 2019/1937 relativi ai settori richiamati dal d.lgs. 24/2023, tra cui:
    - ✓ Appalti pubblici; Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo; Sicurezza e conformità dei prodotti; Sicurezza dei trasporti; Tutela dell'ambiente; Radioprotezione e sicurezza nucleare; Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; Salute pubblica; Protezione dei consumatori; Tutela della vita privata e protezione dei dati personali; Tutela dei dati personali; Sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
    - ✓ Lesioni degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
    - ✓ Violazioni di norme UE sul mercato interno e la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; concorrenza e aiuti stato, imposte sulle società.
- 4.2 Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura e dalla protezione whistleblowing:
- ✓ Le segnalazioni di situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni di natura contrattuale e/o giuslavoristica e/o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa;
  - ✓ Le segnalazioni aventi ad oggetto non conformità, criticità organizzative, infortuni e mancati infortuni, azioni e suggerimenti di miglioramento.

Queste tipologie di segnalazioni continueranno ad essere gestite attraverso le procedure previste nei sistemi di gestione adottati dalla società a cui si rimanda integralmente.

- 4.3 **Si precisa che la procedura whistleblowing e le tutele del segnalante saranno applicate solo per le segnalazioni aventi ad oggetto le materie sopra richiamate al punto 4.1 e previste dal d.lgs. 24/2023. Le segnalazioni escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura che dovessero pervenire mediante il canale whistleblowing saranno archiviate e per le stesse il segnalante non potrà invocare le tutele della protezione whistleblowing previste dal d.lgs. 24/2023 e dalla presente procedura.**

#### 5. Gestore delle segnalazioni

- 5.1 Il Gestore delle segnalazioni è il soggetto preposto alla ricezione e all'esame delle segnalazioni. È nominato Gestore delle segnalazioni: **il Comitato interno Whistleblowing composto da Rosanna Valle e Ilaria Grosso.**
- 5.2 Il Gestore delle segnalazioni è responsabile delle seguenti fasi:
- ✓ Ricezione della Segnalazione e invio notifica la Segnalante entro sette giorni;
  - ✓ Presa in carico e analisi della Segnalazione;
  - ✓ Chiusura della Segnalazione e gestione interlocuzione con il Segnalante;
  - ✓ Comunicazioni all'Amministratore Unico.

#### 6. Modalità di presentazione delle segnalazioni e canali di comunicazione

- 6.1 Sono previsti i seguenti canali per la presentazione delle segnalazioni in ragione del differente oggetto della segnalazione:
- ✓ Canale interno per le violazioni del Modello Organizzativo o del d.lgs. 231/01 di cui al punto 4.1 lettera A) o denuncia all'Autorità Giudiziaria;

- ✓ Canale interno, canale esterno, divulgazione pubblica per le violazioni di cui al punto 4.1 lettera B) o denuncia all’Autorità Giudiziaria.
- 6.2 **Canale interno.** I canali interni messi a disposizione per la presentazione delle segnalazioni sono i seguenti:
- A. **Con modalità informatica** tramite il seguente link:  
**tramite il link [bitux.whistleblowing.net](http://bitux.whistleblowing.net) oppure con accesso diretto dal sito web aziendale [www.bituxspa.it](http://www.bituxspa.it) cliccando dall’home page sul pulsante “whistleblowing”.**  
Tale metodo garantisce, anche mediante strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, di quella coinvolta o menzionata e del contenuto della segnalazione. La modalità garantisce, anche mediante strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate e del contenuto della segnalazione.
- B. **Con segnalazione vocale componendo il numero di telefono 0039 011 19120067 (si precisa che il numero di telefono è già comprensivo del prefisso internazionale per l’Italia 0039 e del prefisso di zona).**  
Tale metodo garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, di quella coinvolta o menzionata e del contenuto della segnalazione.
- C. **Su richiesta del segnalante mediante incontro diretto.** In tal caso, previo consenso del segnalante, la segnalazione è documentata mediante registrazione audio ovvero mediante verbale. Se viene redatto un verbale il segnalante ha diritto di controllare il documento e di chiederne la rettifica ovvero di confermarne il contenuto mediante sottoscrizione. Il segnalante ha diritto a ricevere copia del verbale. L’incontro può esser chiesto comunicando col Gestore tramite il canale indicato al punto A. Ricevuta la richiesta il Gestore concorderà con il segnalante giorno e ora dell’incontro.
- D. **Via posta ordinaria,** mediante lettera da inviare alla sede della società al seguente indirizzo:  
**BITUX S.P.A. Via Principessa Jolanda n. 54, 10090 Foglizzo (TO)**  
In tal caso, il segnalante deve inserire la segnalazione in due buste chiuse: la prima, con i dati identificativi del segnalante unitamente a copia del documento di riconoscimento; la seconda, con la segnalazione. Entrambe le buste devono essere accuratamente sigillate e inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “RISERVATA AL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI”.  
All’arrivo la busta esterna non deve essere protocollata o manomessa in alcun modo e deve essere immediatamente contattato, mediante e-mail o messaggistica scritta, il Gestore che deve provvedere al ritiro della busta.
- 6.3 **Canale esterno.** Il canale di segnalazione esterno è messo a disposizione da parte di ANAC e può essere utilizzato quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- A. Non è previsto, non esiste o non è attivo il canale di segnalazione interna;
- B. Il segnalante ha già fatto una segnalazione ed essa non ha avuto seguito;
- C. La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la segnalazione con il canale interno, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare un rischio di ritorsione;
- D. La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- 6.4 **Divulgazione Pubblica,** La divulgazione pubblica può essere attuata quando ricorre una delle seguenti condizioni
- A. La segnalazione interna ed esterna è stata fatta e non è stato dato RISCONTRO;
- B. Il segnalante ha FONDATO motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente per il pubblico interesse;
- C. Il segnalante ha FONDATI motivi per ritenere che alla segnalazione interna non venga dato seguito o che possa provocare rischio di ritorsione.
- 6.5 **Si precisa che Canale Esterno e la Divulgazione Pubblica possono essere utilizzati solo per le segnalazioni aventi ad oggetto una delle violazioni di cui al punto 4.1 lettera B) e potranno essere impiegati solo qualora ricorra una delle condizioni di cui al punto 6.3 e 6.4.**

- 6.6 Laddove la segnalazione venisse effettuata con mezzi diversi da quello indicato al punto precedente, ovvero laddove la segnalazione sia comunque rivolta a soggetto diverso da quello incaricato al ricevimento della segnalazione, essa sarà considerata “segnalazione whistleblowing” solo se il segnalante dichiara di voler usufruire delle tutele previste dalla normativa in tema di whistleblowing, o comunque se tale intenzione sia desumibile dal tenore della segnalazione o dalle circostanze. Laddove la tutela non sia richiesta e nemmeno desumibile, la segnalazione sarà trattata come ordinaria e non si applicheranno le tutele di cui al d.lgs. 24/2023.
- 6.7 Le segnalazioni presentate ad un soggetto diverso dal Gestore sono trasmesse, entro sette giorni dal loro ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.
- 6.8 Nel caso in cui sussista un’ipotesi di conflitto di interessi con il Gestore della segnalazione ovvero il Gestore della segnalazione coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, la segnalazione potrà essere indirizzata all’Amministratore Unico, con le modalità sopra richiamate, e sarà trattata sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

## **7. Gestione dei dati**

- 7.1 Tutti i file, i documenti scritti o audio sono conservati:
- ✓ Se fisici, in armadi chiusi a chiave (le chiavi sono nella disponibilità esclusiva del soggetto designato alla trattazione della segnalazione specifica);
  - ✓ Se informatici, in cartelle con accesso esclusivo per i soggetti autorizzati a dar seguito alla singola segnalazione.

## **8. Gestione della segnalazione**

- 8.1 Nella gestione della segnalazione il Gestore deve osservare le seguenti regole:
- A. Deve dare avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla ricezione al segnalante;
  - B. Deve mantenere una interlocuzione con il segnalante al quale, se necessario, devono esser chieste ulteriori informazioni;
  - C. Deve fornire riscontro al segnalante entro tre mesi dalla segnalazione (o dalla successiva ricevuta di cui al punto A);
  - D. Deve minimizzare le informazioni eliminando i dati e le informazioni che manifestamente non sono utili per dare seguito alla segnalazione;
  - E. Deve raccogliere i consensi nei seguenti casi:
    - ✓ Per la registrazione della Segnalazione nel caso avvenga in forma orale mediante appuntamento tra Segnalante e soggetto deputato alla gestione della Segnalazione;
    - ✓ Per la comunicazione delle generalità o dell’identità del segnalante (o di qualsiasi informazione da cui possa evincersi direttamente o indirettamente tale identità) a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione;
    - ✓ Per l’utilizzo della segnalazione, e di conseguenza per lo svelamento dell’identità del segnalante, in caso di procedimento disciplinare e solo laddove la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato.
- 8.2 I consensi sopra indicati sono sempre facoltativi e liberi. Il segnalante non è mai obbligato a prestarli.
- 8.3 Il Gestore provvede alla conservazione del fascicolo ed alla relativa eliminazione nel termine di cinque anni dall’esito finale della procedura.
- 8.4 Svolge le indagini per accertare i fatti oggetto di segnalazione.
- 8.5 Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano manifestamente irrilevanti o non circostanziate.

### 9. Contenuto della segnalazione

- 9.1 Il segnalante è tenuto a indicare nella segnalazione tutti gli elementi e informazioni utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti. Ciò premesso, il segnalante è invitato a non comunicare, nella segnalazione, dati o informazioni che non siano necessari per consentire le adeguate verifiche come sopra indicate.
- 9.2 Le segnalazioni devono avere ad oggetto “violazioni” come sopra specificato e non devono riguardare fatti ad esse estranei.
- 9.3 Le segnalazioni **anonime** sono consentite solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Resta inteso che, in caso di segnalazione anonima, l'impossibilità di chiedere informazioni o dare riscontro al segnalante potrebbe compromettere l'indagine, così come potrebbe non esser possibile dare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione, interloquire con esso, fornire riscontro nel termine indicato di tre mesi e raccogliere i necessari consensi.
- 9.4 Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano manifestamente irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.
- 9.5 La segnalazione, in ogni caso, dovrebbe contenere i seguenti elementi:
- ✓ Le generalità del soggetto che effettua la segnalazione (se non sceglie la forma “anonima”);
  - ✓ Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
  - ✓ Se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
  - ✓ Se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (es. qualifica o settore in cui svolge l'attività);
  - ✓ L'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  - ✓ Eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
  - ✓ Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
- 9.6 Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e non devono riguardare contestazioni, lamentele, rivendicazioni o richieste di carattere personale né devono avere ad oggetto rivendicazioni che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione con la società o con il superiore gerarchico.

### 10. Piattaforma web dedicata alle segnalazioni e modalità di interlocuzione con il segnalante

- 10.1 La piattaforma informatica adottata per le segnalazioni garantisce la riservatezza, con modalità informatica, dell'identità del segnalante. Gli accessi alle cartelle delle singole segnalazioni sono limitati ai soli soggetti incaricati a dar seguito alla singola specifica segnalazione. I documenti (di qualsiasi formato) sono crittografati e sono inibite o comunque limitate le funzioni di esportazione o download, sono infine tracciati gli accessi alle cartelle o file ed è possibile ripristinare le versioni precedenti in caso di modifica o eliminazione.
- 10.2 La segnalazione può anche essere effettuata in forma anonima (vedi punto precedente), per quanto possibile e compatibile con la presente procedura.
- 10.3 Al termine della segnalazione, al segnalante viene rilasciato un KEY CODE mediante il quale potrà in seguito accedere nuovamente alla propria segnalazione tramite la piattaforma informatica e monitorarne lo stato di avanzamento.
- 10.4 In caso di segnalazione inoltrata con mezzi diversi dalla piattaforma, sarà il Gestore a concordare con il segnalante le modalità di interlocuzione.

### 11. Verifica della fondatezza della segnalazione

- 11.1 La verifica della fondatezza della segnalazione è affidata al Gestore che provvede, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, a effettuare ogni attività di indagine o istruttoria ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire su fatti, fornire pareri qualificati o produrre documenti.
- 11.2 Le segnalazioni presentate ad un soggetto diverso dal Gestore sono trasmesse, entro sette giorni dal loro ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

- 11.3 Il Gestore rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e successivamente effettua una valutazione di ammissibilità tenendo conto dei seguenti criteri:
- ✓ Il segnalante è/non è soggetto legittimato a fare la segnalazione;
  - ✓ La segnalazione ha/non ha ad oggetto fatti che rientrano negli illeciti contemplati dalla normativa whistleblowing;
  - ✓ La segnalazione rientra nei casi di esclusione della applicazione della norma perché la segnalazione riguarda contestazioni, rivendicazioni, richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante;
  - ✓ Il fatto deve/non deve essere oggetto di segnalazione specifica prevista da altre normative come indicato all'art 1 del d.lgs. 24/2023;
  - ✓ Il fatto è/non è oggetto di dicerie;
  - ✓ Vi sono gli elementi essenziali della segnalazione, ossia circostanze di tempo e di luogo del fatto;
  - ✓ E'/non è ravvisabile una manifesta infondatezza dei fatti descritti;
  - ✓ I fatti descritti sono eccessivamente generici e tali da non consentire la comprensione degli stessi.
- 11.4 Sulla base dei temi di valutazione sopra indicati il Gestore delibera l'ammissibilità o inammissibilità della segnalazione. In caso di inammissibilità ne darà contezza al segnalante. In caso di **ammissibilità procede invece con le verifiche e indagini.**

## 12. Attività istruttoria

- 12.1 Durante l'attività istruttoria della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza del segnalante. Resta inoltre fermo l'obbligo di raccogliere il consenso per lo svelamento dell'identità del segnalante nei casi sopra indicati.
- 12.2 Il Gestore avrà cura di:
- ✓ Cancellare le informazioni che manifestamente non sono utili alla gestione del seguito della segnalazione;
  - ✓ Rivelare l'identità o le informazioni che possono identificare il segnalante solo previo consenso dello stesso;
  - ✓ Avere cura che sia utilizzato solo lo spazio protetto per il trattamento e la conservazione delle informazioni relative alla segnalazione e al suo seguito;
  - ✓ Conservare i dati per un termine massimo di cinque anni a decorrere dalla data della segnalazione o del successivo rilascio di ricevuta della ricezione della segnalazione stessa.
- 12.3 Il Gestore svolge direttamente tutte le attività finalizzate all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione, potendosi anche avvalere del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni della società come anche di consulenti esterni quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento. Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi, per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e al terzo destinatario della segnalazione. Il Gestore nei rapporti con strutture esterne ha l'onere di tutelare la riservatezza del segnalante, limitandosi a fornire le indicazioni necessarie.
- 12.4 Sui soggetti esterni gravano i medesimi doveri di comportamento volti alla riservatezza del Gestore.
- 12.5 All'esito dell'attività istruttoria, il Gestore redige una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse che sarà condivisa, in base agli esiti, con le funzioni o strutture aziendali competenti, al fine di garantire eventuali piani d'intervento e con la funzione titolare dei procedimenti disciplinari per eventuali procedure sanzionatorie.
- 12.6 Conclusasi l'attività di istruttoria, il Gestore provvede a informare il segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento (di cui sopra) o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

## 13. Condizioni di tutela riservatezza e non ritorsione

- 13.1 Le tutele (riservatezza e non ritorsione) previste dal d.lgs. 24/2023 sono attivate alle seguenti condizioni:



- ✓ Il segnalante abbia fondato motivo che le informazioni sulle segnalazioni siano vere (a prescindere dal fatto che poi siano state accertate come tali).
- ✓ Il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che le segnalazioni rientrino nell'ambito oggettivo dell'art. 1 del d. Lgs. 24/2023, ossia non riguardino:
  - Contestazioni, rivendicazioni o richieste personali;
  - Segnalazioni disciplinate da altre norme (anticorruzione ecc.);
  - Segnalazioni in materia di sicurezza nazionale;
  - Il segnalante non abbia agito in mala fede segnalando consapevolmente fatti o circostanze non vere con l'intento di danneggiare la società o altre persone o colleghi.

13.2 In caso di segnalazione esterna o la divulgazione pubblica che siano fatte in presenza delle condizioni sopra indicate al punto 6.3 e 6.4.

#### **14. Tutela della riservatezza**

- 14.1 Il Gestore garantisce la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la segnalazione dovesse rilevarsi successivamente errata e infondata, nel rispetto dell'art. 12 del d.lgs. 24/2023.
- 14.2 Tutte le segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale utilizzato, sono archiviate in apposito registro, con limitazione di accesso ai soli soggetti autorizzati.
- 14.3 La segnalazione e la documentazione allegata non possono essere oggetto di visione, né di estrazione di copia da parte di richiedenti. In particolare il diritto di accesso agli atti e i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR, sono garantiti nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2 undecies del d.lgs. 196/2003 Codice Privacy.
- 14.4 L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa vigente in materia di privacy. Le medesime tutele sono garantite all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, compreso l'eventuale facilitatore.
- 14.5 Nel caso in cui all'esito dell'istruttoria si avvii un procedimento nei confronti di un soggetto segnalato, a quest'ultimo verrà resa l'informativa sul trattamento dei dati personali.
- 14.6 Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità penale, accertata anche con sentenza di primo grado, a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o una responsabilità civile, accertata anche con sentenza di primo grado, per il medesimo titolo, con dolo o colpa grave, nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante è comunque protetta in ogni fase successiva alla segnalazione; pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.
- 14.7 Con riferimento all'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tali ipotesi è dato avviso alla persona segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.
- 14.8 Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e, ove non necessaria al terzo destinatario della segnalazione. Il segnalante ha tuttavia la facoltà di prestare il consenso alla

comunicazione di informazioni circa la sua identità o comunque tali da consentire di risalire alla sua identità.

### **15. Tutela dalle ritorsioni**

- 15.1 Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione.
- 15.2 Oltre al segnalante non possono essere oggetto di ritorsione il facilitatore, enti di proprietà del segnalante sia in via esclusiva sia in via partecipata (associazioni, società ecc.) purché la partecipazione non sia minoritaria, colleghi che col segnalante hanno uno stabile legame affettivo o sono parenti entro il quarto grado o che hanno col segnalante un rapporto abituale e corrente.
- 15.3 Ogni condotta posta in essere verso il segnalante (solo verso il segnalante) e ricompresa nell'elenco sotto riportato si presume essere ritorsione (in tal caso l'onere di provare che tali condotte sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione incombe sull'impresa):
- a) Il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  - b) La retrocessione di grado o la mancata promozione;
  - c) Il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
  - d) La sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
  - e) Le note di merito negative o le referenze negative;
  - f) L'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  - g) La coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
  - h) La discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  - i) La mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  - l) Il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  - m) I danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  - n) L'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
  - o) La conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  - p) L'annullamento di una licenza o di un permesso;
  - q) La richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
- 15.4 Il soggetto che ritiene di aver subito una ritorsione per il fatto di aver segnalato un illecito o irregolarità deve informare, in modo circostanziato, il Gestore che, nel caso di riscontro positivo, segnala l'ipotesi di discriminazione alle strutture, funzioni o organi competenti. Il soggetto che ritiene di aver subito una ritorsione può segnalarlo anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nelle modalità rese disponibili dall'autorità stessa sul proprio sito internet. È inoltre costituito presso l'ANAC il registro degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e assistenza.
- 15.5 In ogni caso, eventuali transazioni tra il segnalante e l'ente saranno valide solo se sottoscritte in sede protetta (ossia in sede giudiziale, dinanzi alla commissione di conciliazione presso la locale Direzione Territoriale del Lavoro, commissione di conciliazione presso la sede sindacale, collegi di conciliazione o arbitrato).

### **16. Responsabilità del segnalante**

- 16.1 Il segnalante deve effettuare le segnalazioni in buona fede. Le segnalazioni manifestamente false o del tutto infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla segnalazione, non potranno essere prese in considerazione.
- 16.2 Resta inteso che la presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale, ovvero per ogni eventuale forma di abuso e/o utilizzo improprio della presente procedura.

16.3 Le tutele previste a favore del segnalante dalla presente procedura e dal d.lgs. 24/2023 non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia del segnalante, ovvero quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile, per il medesimo titolo, del segnalante, nei casi di dolo o colpa grave.

#### 17. Limitazione di responsabilità

17.1 Fermi restando i diritti di protezione della riservatezza e di protezione dalle ritorsioni, il segnalante non risponderà delle seguenti violazioni:

- ✓ Rivelazione del segreto d'ufficio;
- ✓ Rivelazione del segreto professionale;
- ✓ Rivelazione segreti scientifici o industriali;
- ✓ Violazione del dovere di fedeltà e lealtà;
- ✓ Violazione di disposizioni relative al diritto d'autore;
- ✓ Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- ✓ Rivelazione di informazioni che offendono la reputazione della persona segnalata.

17.2 Tali violazioni non generano responsabilità alle seguenti condizioni:

- ✓ Il segnalante deve ragionevolmente ritenere le informazioni di cui sopra indispensabili per l'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione o per l'individuazione della persona coinvolta nella segnalazione;
- ✓ Il segnalante deve aver rispettato la procedura e rientrare nelle condizioni per la tutela (quindi essere uno dei soggetti contemplati dalla norma).

17.3 In ogni caso, non rientrano nell'esenzione di cui al presente capitolo le seguenti informazioni: segreto forense o medico, informazioni classificate, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

#### 18. Gestione dei dati personali

18.1 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 24/2023 i dati personali raccolti con la segnalazione verranno trattati esclusivamente ai fini della gestione della segnalazione medesima nel rispetto delle seguenti previsioni. Titolare del trattamento è BITUX S.P.A.

18.2 **Categorie di dati personali trattati.** Dati personali comuni di cui all'art. 4, punto 1, del GDPR del segnalante (nel caso di segnalazioni non anonime) nonché di eventuali persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e facilitatori, quali dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita) e dati di contatto (es. numero telefonico fisso e/o mobile, indirizzo postale/e-mail). Categorie particolari di dati di cui all'art. 9) del GDPR, qualora inserite nella segnalazione.

18.3 **Finalità del trattamento e relativa base giuridica.** I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- A. Gestione della segnalazione effettuata ai sensi del d.lgs. 24/2023;
- B. Adempimento degli obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria;
- C. Difesa o accertamento di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali.

La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento ad un obbligo di legge, per quanto riguarda le finalità di cui alle lettere a) e b) e dal legittimo interesse del titolare per le finalità di cui alla lettera c). Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra, il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la segnalazione.

18.4 **Categorie di destinatari dei dati personali.** I dati personali non saranno in alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti indeterminati. Il personale aziendale incaricato di gestire i dati è autorizzato al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 GDPR, ricevendo specifiche istruzioni operative dal Titolare. Nel caso in cui la segnalazione venga trasmessa alle Autorità competenti, i dati possono essere conosciuti e trattati da queste ultime in qualità di autonomi Titolari del trattamento. I dati possono, altresì, essere comunicati e/o conosciuti da fornitori di servizi del Titolare che li trattano, in qualità di autonomi di Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR (es. fornitore esterno incaricato della manutenzione del canale di segnalazione; consulenti esterni incaricati della gestione della segnalazione).

- 18.5 **Conservazione dei dati personali.** I dati personali sono conservati nei termini previsti dall'art. 14 del d.lgs. 24/2023 e, nello specifico, per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque per non oltre 5 anni a decorrere dalla data di conclusione del procedimento di verifica interna della segnalazione.
- 18.6 **Modalità del trattamento.** I trattamenti dei dati sono effettuati manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati informatici e telematici con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.  
La piattaforma informatica di gestione delle segnalazioni garantisce, in ogni fase, la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023.
- 18.7 **Diritti degli interessati.** L'interessato o gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) con i limiti previsti dall'art. 2 undecies del d.lgs. 196/2003 rivolgendosi al titolare, attraverso il seguente indirizzo e-mail [commerciale@bitux.it](mailto:commerciale@bitux.it)